

F&A News del 27 Maggio 2014.

Il punto sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE) e di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, l'articolo 1, ai commi da 209 a 214, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) aveva previsto (comma 209) da un lato, l'introduzione graduale nel nostro ordinamento dell'obbligo di fatturazione in forma elettronica delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni (tale obbligo comprendeva l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) e dall'altro (comma 210) il duplice divieto, da parte della Pubblica Amministrazione, di accettare, a fronte della prestazione di forniture, lavori o servizi, fatture che fossero state emesse in forma cartacea e di procedere al loro pagamento.

L'evoluzione normativa

Allo scopo di dare attuazione alle citate disposizioni comunitarie (Direttiva 2010/45/UE) il legislatore aveva previsto (articolo 1, comma 211 Legge 244/2007) un sistema di invio da parte dei

soggetti fornitori/appaltatori della Pubblica Amministrazione con modalità indirette della fattura elettronica, basato sull'utilizzo di una piattaforma elettronica (si tratta del cosiddetto "Sistema di Interscambio" – SdI la cui creazione è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 212, della Legge 244/2007), organizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie, la cui funzione veniva individuata nel provvedere alla raccolta delle fatture e nel loro inoltro alla stazione appaltante competente al cui interno si stabiliva dover essere individuato il servizio incaricato, in via esclusiva, alla ricezione delle fatture medesime. Tali uffici avrebbero poi dovuto essere inseriti all'interno dell'Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it), il cui scopo è quello di provvedere ad attribuire a ciascuno di essi un apposito codice identificativo.

In attuazione delle citate disposizioni della Legge Finanziaria 2008 è successivamente intervenuto il D.M. 3 aprile 2013, n.55, emanato da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, entrato in vigore a partire dal 6 giugno 2013. Nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione del meccanismo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica che può essere così riassunta:

- la fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al citato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 deve riportare

obbligatoriamente tutta una serie di informazioni che sono indicate nell'allegato A del Decreto che definisce il formato della fattura elettronica;

- le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono indicate nell'allegato B del regolamento;
- la stessa fattura elettronica si deve considerare regolarmente trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del regolamento, da parte del Sistema di interscambio;
- le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento;
- Le amministrazioni interessate devono identificare i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini,

l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

La disciplina relativa alla fatturazione elettronica nei confronti delle P.A. è poi stata completata con l'emanazione della Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In conformità ai citati chiarimenti contenuti nella circolare congiunta 31 marzo, sono successivamente state rese disponibili anche le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio ed all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, nelle specifiche tecniche relative al SdI viene fornita la definizione di "fattura elettronica" (per altro già presente anche nell'articolo 21 comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972, secondo cui "per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico"), per la quale si intende il documento informatico predisposto nel formato previsto dall'allegato A al D.M. 55/2013 e trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio, e da questo recapitato alla P.A. destinataria. Sempre nella Circolare congiunta 31 marzo 2014, n. 1 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene, inoltre, precisato che la nozione di "fattura elettronica" "può riferirsi ad una fattura singola, ovvero ad un lotto di fatture" (nota n. 1).

Decorrenza del nuovo regime

Con il Decreto Ministeriale 55/2013 sono state stabilite le tempistiche relative alla decorrenza sia dell'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, in sostituzione di quella cartacea, da parte dei soggetti fornitori ed appaltatori della Pubblica Amministrazione sia del divieto, a ciò correlato, di ricezione, da parte delle P.A. individuate nell'elenco, aggiornato annualmente, entro il 31 luglio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 311/2004 (si confronti in proposito l'elenco ISTAT pubblicato nella G.U. 229 del 30 settembre 2013), delle fatture in forma cartacea e di pagamento dei corrispettivi, in mancanza della fattura elettronica (così come previsto dall'articolo 6 comma 6, Decreto Ministeriale 55/2013).

In particolare, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:

- a partire dal 6 giugno 2014, per tutte le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l'Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell'elenco ISTAT sopra citato;
- dal 31 marzo 2015 (la data precedentemente fissata del 6 giugno 2015 è stata modificata dal Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66), per tutte le fatture emesse nei confronti delle altre P.A. (ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ad eccezione delle Amministrazioni locali (ad es. i comuni). Per quel che riguarda, infatti, le prestazioni eseguite nei confronti delle

Amministrazioni locali, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono demandati ad uno specifico Decreto ministeriale che verrà emanato da parte del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata (si veda in proposito l'articolo 1, comma 214, della Legge 244/2007).

Va poi ricordato che a decorrere da tali date le Pubbliche Amministrazioni non potranno più ricevere fatture in formato cartaceo da parte di soggetti che hanno loro erogato servizi, lavori o forniture. In tal ambito, l'articolo 6, comma 1, del D.M. 55/2013 stabilisce la facoltà, per le P.A. che si siano già accreditate sulla piattaforma elettronica prima delle citate scadenze (quindi nel periodo che intercorre tra il 6 dicembre 2013 ed il 5 giugno 2014 ovvero sino al 30 marzo 2015, o alla data che verrà successivamente stabilita con D.M., in funzione della P.A. che riceve la fattura, secondo le modalità che sono state precedentemente illustrate) e su base volontaria, di ricevere fatture elettroniche, previo specifico accordo con i propri fornitori ("A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della

legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni”). A tale proposito si ritiene che, nel momento in cui il fornitore abbia rilasciato il proprio assenso all'adozione della modalità elettronica di fatturazione, l'utilizzo di tale meccanismo diviene obbligatorio in tutti i successivi rapporti tra questo e la P.A. di riferimento.

La procedura della fatturazione elettronica

Esaminando la questione sotto un punto di vista strettamente operativo, la nuova disciplina della fatturazione elettronica da parte dei soggetti erogatori di forniture, beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione trova attuazione attraverso i seguenti passaggi successivi:

1. Attuazione dell'obbligo, per le P.A., di procedere all'individuazione di quali tra i propri uffici che sono incaricati in via esclusiva della ricezione/gestione delle fatture elettroniche inviate da parte del Sistema di interscambio e conseguente inserimento dell'identificativo dei medesimi uffici all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del d.p.c.m. 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche (le stesse amministrazioni dovranno altresì curare, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici iscritti nel predetto Indice). L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ricevuto l'elenco dei servizi preposti alla trattazione delle

fatturazioni elettroniche deve provvedere ad attribuire a ciascuno di essi un apposito codice identificativo ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 55/2013. Il termine stabilito per il caricamento di tali anagrafiche (articolo 6, comma 5 D.M. 55/2013) è stato fissato in 3 mesi prima della decorrenza dell'obbligo di emettere fatture in formato elettronico (il che significa che entro il 6 marzo 2014, ovvero 31 dicembre 2014 a seconda della P.A. interessata, le anagrafiche degli uffici incaricati della gestione delle fatturazioni elettroniche nelle diverse P.A. dovranno essere caricate presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Con riferimento alla data in cui dovrà prendere avvio il servizio di identificazione dei singoli uffici della P.A., le specifiche tecniche relative alla funzionalità dell'IPA (le specifiche tecniche IPA sono state redatte in attuazione di quanto previsto nell'Allegato D al D.M. 3 aprile 2013, n.55) stabiliscono che il nuovo campo del portale deve risultare disponibile a partire dal 2 maggio 2014 e riportare la data a partire dalla quale l'ufficio della singola P.A. deve ricevere fatture elettroniche (dal 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzia fiscali e gli Enti di previdenza, dal 31 marzo 2015 - la data precedentemente fissata del 6 giugno 2015 è stata modificata dal Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 - per le altre P.A., ad eccezione delle Amministrazioni locali, ovvero della data di avvio anticipato della fatturazione elettronica, previo accordo della P.A. con i propri

cedenti/prestatori). Dopo avere ottenuto dall'I.P.A. i propri codici identificativi, la P.A. ha l'obbligo di comunicarli ai soggetti che effettuano prestazioni di fornitura e prestazione di servizi nei loro confronti. Tale codice deve, infatti, essere apposto sulla fattura del cedente/prestatore (articolo 23, comma 2 D.M. 3 aprile 2013, n. 55 - "La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche"). A questo proposito si deve ricordare che è stato predisposto un fac-simile di lettera da inviare ai cedenti/prestatori, a cura delle singole P.A., con l'indicazione dei propri codici ufficio che è consultabile in allegato alle specifiche tecniche IPA. In ogni caso, la P.A. è tenuta a comunicare ai cedenti/prestatori anche l'eventuale aggiornamento ed eliminazione dei codici ufficio.

2. Accredito del cedente/prestatore al fine di consentire l'interazione con la piattaforma elettronica (Sistema di Interscambio – SdI, gestito dall'Agenzia delle Entrate). Così come è stato chiarito nell'ambito delle specifiche tecniche relative al SdI (specifiche tecniche operative a partire dal 6 maggio 2014), l'accredito del soggetto emittente le fatture elettroniche può avvenire tramite uno o più dei canali di trasmissione e comunicazione messi a disposizione e riconosciuti dal sistema, quali:

- l'acquisizione di una casella di posta elettronica certificata – PEC, ovvero di un analogo indirizzo di posta, da cui sia

possibile desumere in modo univoco la data di invio e ricezione dei messaggi;

- la sottoscrizione di un accordo finalizzato alla prestazione del servizio, tra il soggetto che emette la fattura (cedente/prestatore) e il SdI, finalizzato a regolare sia il flusso telematico tra l'emittente stesso ed il medesimo SdI, sia l'insieme telematico delle informazioni relative alle notifiche eseguite ed alle ricevute;
- l'identificazione, attraverso il codice fiscale e la password rilasciata dai Sistemi Entratel o Fisconline, nel caso in cui il cedente/prestatore intenda utilizzare il servizio telematico disponibile sul sito internet www.fatturapa.gov.it, per la trasmissione della fattura.

3. Emissione e conseguente trasmissione della fattura elettronica mediante l'utilizzo del SdI. In sostanza, viene previsto l'utilizzo di un sistema di invio "indiretto" della fattura elettronica da parte dell'emittente alla P.A., attraverso il Sistema di Interscambio. Il sistema che, così come viene previsto dall'articolo 6 del D.M. 55/2013, è stato reso operativo a partire dal 6 dicembre 2013, e provvede sia alla raccolta delle fatture che alla loro trasmissione alla P.A. competente. Sotto tale profilo, il cedente/prestatore deve osservare, in alternativa, i seguenti passaggi successivi:

- predisposizione della fattura, che deve contenere i dati riportati nell'Allegato A del D.M. 55/2013, ossia le informazioni richieste ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972, integrati per tenere conto delle procedure informatiche dalle informazioni utili per la completa

dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento (tra i quali il codice identificativo dell'ufficio della P.A. deputato a ricevere le fatture elettroniche), eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti;

- trasmissione della fattura al Sdl, utilizzando i diversi canali messi a disposizione del soggetto emittente, tra cui la PEC, i meccanismi di web-service ovvero il sistema telematico del sito internet www.fatturapa.gov.it.

Sotto il punto di vista delle tempistiche la Circolare Ministeriale 1/2014 ha poi chiarito che la fattura elettronica si deve intendere emessa alla data della ricezione, da parte del cedente/prestatore, della notifica dell'esito della consegna, notifica che viene eseguita a cura del Sistema di Interscambio, il quale:

- in caso di esito positivo dell'inoltro della fattura emessa dal cedente/prestatore alla P.A., invia al cedente/prestatore una ricevuta di consegna (attestante la consegna e ricezione della fattura da parte della P.A.)

- in caso di esito negativo dell'inoltro della fattura emessa dal cedente/prestatore alla P.A., invia al cedente/prestatore stesso una notifica di mancata consegna (in merito, la C.M. 1/2014 specifica che la notifica di mancata consegna è recapitata entro 48 ore se il canale di comunicazione tra il Sistema di interscambio e la P.A. è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), ovvero entro 24 ore negli altri casi). La notifica di mancata consegna, in ogni caso, certifica la data in cui è stata emessa la fattura e la mancata ricezione da parte della Pubblica Amministrazione interessata.

Tale sistema, chiarisce l'Amministrazione finanziaria, è coerente con quanto viene disposto da parte dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972, in base al quale viene stabilito che per ciascuna operazione imponibile ad IVA (cessioni di beni e prestazioni di servizi), l'obbligo di emissione della fattura cartacea o elettronica è a cura del cedente/prestatore, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili (l'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 stabilisce anche che, ferma restando la sua responsabilità, il cedente/prestatore assicura che la fattura sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo). In base a quest'ultima disposizione, infatti, la fattura si intende emessa "all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".

L'attività di gestione delle ricevute di emissione delle fatture e delle loro notifiche avviene a cura del Sistema di Interscambio: in particolare, a seconda dell'esito, positivo o negativo, dell'invio

al Sistema ovvero dell'inoltro alla P.A. delle fatture, viene rilasciata una ricevuta o una notifica, attraverso lo stesso canale che è stato utilizzato per la trasmissione delle medesime fatture.

Sul tema delle tempistiche relative ai pagamenti eseguiti da parte della P.A. delle fatture emesse in riferimento a prestazioni consistenti in forniture o prestazioni, la C.M. 1/2014 provvede a precisare ulteriormente che l'utilizzo della fatturazione elettronica fa, comunque, salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, così come è stato modificato dal D.Lgs. 192/2012, in recepimento della Direttiva 2011/7/UE, relative al termine di pagamento delle fatture attualmente vigente, fissato ordinariamente in 30 giorni. La Circolare precisa che la decorrenza di tale periodo ha inizio dalla data di ricevimento della fattura, ossia la data in cui è avvenuta la trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio. Alla scadenza dei 30 giorni, sul corrispettivo indicato in fattura, è previsto siano dovuti gli interessi moratori. A questo proposito, si ritiene sia opportuno ricordare che, nel settore dei lavori pubblici, il Codice dei contratti prevede la decorrenza del termine di pagamento (30 giorni) a partire dalla data di emissione del certificato di pagamento e non a partire dalla data di emissione della relativa fattura da parte del prestatore.

Facendo riferimento all'eventualità in cui risulti essere materialmente impossibile il recapito della fattura elettronica, la C.M. 1/2014 distingue 3 ipotesi:

- il codice ufficio della P.A. committente risulta essere non rilevabile da parte del

sistema IPA, probabilmente a causa di un errore nell'imputazione dei dati. In questo caso, partendo dal presupposto che la P.A. si sia a suo tempo registrata sul portale IPA, ma non sia possibile identificarla in modo univoco attraverso il codice ufficio archiviato nel registro delle anagrafiche, le fatture possono essere inviate all'ufficio "centrale" di fatturazione elettronica, denominato "Uff_eFatturaPA". In particolare, il Sistema di interscambio provvede ad effettuare una verifica e, nell'ipotesi in cui sia possibile identificare in modo univoco tale codice ufficio all'interno dell'archivio anagrafiche, la fattura viene respinta, corredata però dall'invio al cedente/prestatore di una "notifica di scarto", nella quale verrà segnalato il codice ufficio che è stato identificato. In caso contrario, ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare univocamente l'ufficio della P.A. Committente, il Sistema inoltra alla P.A., comunque presente sul portale IPA, la fattura ricevuta, riportante l'indicazione del codice "Uff_eFatturaPA". Al riguardo, nelle specifiche tecniche relative all'IPA, viene precisata la permanenza, per ogni singola P.A., di tale ufficio per almeno 12 mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, a seconda della P.A. interessata (ossia almeno fino al 6 giugno 2015, ovvero 31 marzo 2016);

- P.A. che non risulta essere stata censita nel sistema IPA. A tal riguardo, la C.M. 1/2014 chiarisce che il cedente/prestatore deve inviare le fatture con un codice predefinito, che

- può assumere un valore di default, indicato nelle specifiche dell'allegato B al D.M. 55/2013. Anche in tal caso, il Sistema provvede ad effettuare le opportune verifiche e, nell'ipotesi in cui sia possibile individuare in modo univoco l'ufficio della P.A. deputato alla fatturazione elettronica, il Sistema respinge la fattura, inviando al mittente una "notifica di scarto", in cui viene indicato quale è il codice ufficio che a questo è stato attribuito in maniera tale da consentire al fornitore/prestatore l'invio elettronico della fattura con l'indirizzo corretto. Nella diversa ipotesi in cui siano stati individuati più uffici di fatturazione elettronica riguardanti la medesima P.A., il Sistema respinge comunque la fattura ma invia al cedente/prestatore una "notifica di scarto", nella quale viene segnalato il codice "Uff_eFatturaPA" corrispondente all'ufficio "centrale" di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione appaltante. In tutti gli altri casi, il Sistema rilascia al cedente/prestatore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito", che comporta, in ogni caso, che da parte della P.A., venga eseguito il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite;
- impossibilità di inoltro della fattura alla P.A. committente. In caso di mancato inoltro per motivi di natura tecnica, il Sistema di interscambio rilascia al cedente/prestatore una "notifica di mancata consegna", e provvede a contattare la P.A. Affinché questa si adoperi per la risoluzione del problema.

In particolare, nell'ipotesi in cui siano trascorsi 10 giorni dalla data in cui è avvenuta la trasmissione della notifica di mancata consegna ed il Sistema di interscambio non sia riuscito a recapitare la fattura elettronica alla P.A., viene trasmessa al cedente/prestatore l'"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito", che comporta, in ogni caso, come si è già visto sopra, il pagamento del corrispettivo da parte della Pubblica Amministrazione.

Regime transitorio per le fatture emesse prima del 6 giugno 2014

Sul punto, la C.M. 1/2014, nel confermare il divieto, per la P.A. committente, di accettare fatture cartacee che siano state emesse dopo la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica (in base a quelle che sono le diverse scadenze stabilite a seconda della P.A. interessata) provvede a chiarire che le fatture in formato cartaceo emesse prima della decorrenza del citato obbligo devono essere regolarmente pagate dalla Pubblica Amministrazione indipendentemente dal momento in cui il pagamento avviene rispetto alla scadenza di avvio del sistema di fatturazione elettronica. In tale ipotesi, il cedente/prestatore non è comunque tenuto ad emettere nuove fatture secondo la nuova procedura. Il chiarimento si è reso necessario poiché l'articolo 6, comma 6, del D.M. 55/2013 stabilisce un termine (3 mesi dalla decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica), oltre il quale la P.A. non potrà più

pagare le fatture emesse in forma cartacea. Ciò avrebbe potuto indurre una P.A. a non pagare, dopo che siano decorsi i 3 mesi dall'avvio dell'obbligo, i corrispettivi delle prestazioni ricevute, risultanti da fatture in forma cartacea emesse prima dell'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Nota n. 1) Ulteriori informazioni per le imprese obbligate ad emettere, a partire dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio si possono trovare sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un'apposita sezione agli adempimenti ed alle modalità operative a cui sono tenuti ad uniformarsi i cedenti/prestatori.

Nota n. 2) Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti che hanno ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lettera a, prima parte, del Codice degli Appalti);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lettera c, del Codice degli Appalti);
- i contratti di lavoro che le stazioni appaltanti abbiano concluso con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lettera e) del Codice degli Appalti);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice degli Appalti ("appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato" è la Direttiva 2004/17 CE);
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice degli Appalti;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice degli Appalti;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;

- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative;
- i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale;
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.